

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

206° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	<i>Pag.</i>	3
11 ^a - Lavoro	»	4

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	5
-------------------------------	-------------	---

Commissioni d'inchiesta

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	11
« Sindona »	»	12

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	13
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	13

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente

TANGA

*La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

« Proroga del termine previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 marzo 1978, n. 96, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, modificata dalla legge 19 marzo 1979, n. 78, e dalla legge 24 dicembre 1979, n. 670 » (1233), d'iniziativa dei deputati Fornasari ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Gusso il quale fa presente che il disegno di legge, d'iniziativa di deputati appartenenti a diversi Gruppi e approvato ieri dalla Camera dei deputati, intende prorogare di sei mesi l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione delle zone terremotate del Belice in modo da consentire alla Commissione stessa di completare i suoi complessi accertamenti.

Il relatore sollecita la rapida approvazione del disegno di legge.

Intervengono per preannunciare voto favorevole, rispettivamente, dei Gruppi socialista, della Democrazia cristiana e comunista, i senatori Masciadri, Pacini e Mola.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico.

La seduta termina alle ore 9,50.

LAVORO (11^a)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente
CENGARLE*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Miroglio.**La seduta inizia alle ore 11.***IN SEDE REFERENTE**

« Interpretazione autentica con modifiche dell'articolo 14-septies di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme in materia di pensioni e assegni per gli invalidi civili, i ciechi civili ed i sordomuti » (1142), d'iniziativa dei senatori Grazioli ed altri (Rinvio dell'esame)

Il Presidente avverte che, non essendo pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, la Presidenza del Senato non si è ancora pronunciata sulla richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Si conviene pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti » (76-B), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manente Comunale e Ferralasco e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto

ed altri e Reggiani ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore Bombardieri dichiara di rimettersi alla relazione già svolta in sede referente nella seduta del 17 dicembre scorso e comunica che una delegazione del Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto di poter essere ascoltata dalla Commissione.

Dichiarata aperta la discussione generale, il senatore Manente Comunale, nel sottolineare l'esigenza di una immediata approvazione, ritiene superfluo acquisire l'opinione dei professionisti interessati giacchè il provvedimento tutela adeguatamente la categoria ed in particolar modo gli iscritti alla Cassa di previdenza che peraltro sono appena il 25 per cento degli iscritti negli albi professionali.

Condividono tale opinione i senatori Da Roit e Cazzato. Quest'ultimo dichiara il voto favorevole dei senatori del gruppo comunista, rilevando che il testo approvato dalla Camera si inquadra nell'ottica auspicabile di un sistema previdenziale unico per i liberi professionisti.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore Bombardieri ribadisce il proprio assenso al disegno di legge. Prende quindi la parola il sottosegretario Miroglio che annuncia il parere del Governo, anche esso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge. Posti separatamente ai voti sono approvati, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, i trenta articoli e successivamente il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente
MODICA

La seduta inizia alle ore 9,20.

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALL'ONAOI (N. 2 DELLA TABELLA B, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616) E PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALL'ENAM (N. 20 DELLA TABELLA B, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616)

Su invito del Presidente, il relatore Sciozia dà lettura della seguente proposta di parere da lui elaborata in ordine al decreto relativo all'ONAOI:

« 1) Si ritiene opportuno, preliminarmente, rilevare, perchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa tenerne conto per quanto di sua competenza, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con ordinanza del 3 luglio 1980 depositata il 16 ottobre 1980, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ONAOI in giudizio preventivo di regolamento di giurisdizione, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione stessa relativamente agli articoli 22, 113, 114 Tabella B n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale così posta potrebbe avere carattere pregiudiziale. Laddove, infatti, dovessero essere dichiarate illegittime le norme attributive all'autorità pubblica di un potere (qualificatorio, ablatorio, estintivo) da esercitare attraverso il procedimento di cui all'arti-

colo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977, gli atti di esercizio di esso potrebbero considerarsi emessi in carenza di potere e pertanto lesivi di un diritto soggettivo.

2) Lo schema di decreto proposto in relazione alla deliberazione della Commissione tecnica appare conforme al dettato del capo III del titolo III e degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977. Premesso che nessuna categoria può godere, nel quadro della beneficenza pubblica di forme di assistenza privilegiata e che non è ammesso alcun tipo di contribuzione obbligatoria per assistenza a categorie determinate, con detta normativa ai soggetti che hanno costituito o hanno concorso a costituire il patrimonio dell'ente sopprimendo è offerta la facoltà di proseguire in forma privata l'attività assistenziale svolta nel passato e di disporre dei beni dell'ente medesimo fino a che tale attività sarà effettivamente realizzata. Ciò non costituisce deroga al principio generale: l'ente pubblico è soppresso, come vuole la norma, e l'attività della nuova associazione si svolge nel campo del privato al di fuori dell'area della beneficenza pubblica. Il rapporto che si costituisce tra lo Stato e l'associazione privata avente per oggetto la concessione in uso dei beni è un normale rapporto di carattere amministrativo.

3) Il giudizio della Commissione tecnica quanto alla prova dell'effettiva volontà dei contribuenti e della sussistenza delle condizioni obiettive è chiaramente positivo. Sui presupposti di fatto e sulla piena aderenza alla norma dell'operato dell'ANAOI non sono state sollevate contestazioni.

Quanto all'attribuzione in uso dei beni mobili ed immobili all'ANAOI, si rileva che l'eventualità di ripartizione dei beni medesimi con assegnazione parziale all'associazione privata si pone solo nel caso che si con-

stati l'esistenza di funzioni residue, il che viene escluso nel caso di specie. La nuova associazione è sorta per assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali proprie dell'ente, e, in mancanza di funzioni residue, dovrà assumerne tutto il peso. Va, in proposito, condivisa la posizione della Commissione tecnica che tra gli obblighi posti a carico dell'ANOASI indica quello di continuare le prestazioni assistenziali già svolte dall'ONOASI nei confronti degli orfani dei sanitari aventi diritto all'assistenza da parte dell'ente soppresso, nonchè agli orfani dei sanitari associati all'ANOASI tenuti, all'atto dello scioglimento dell'ente, alla contribuzione obbligatoria a favore dell'ente stesso. Il venir meno a tale obbligo è motivo di revoca senza indennizzo del decreto di assegnazione dei beni con attribuzione degli stessi alla regione competente per territorio ai sensi del sesto comma dell'articolo 114.

Per quanto, in particolare, si riferisce alla concessione in uso del numerario, sembra opportuno rinviare alla convenzione da stipularsi di precisare i termini delle garanzie che potranno essere richieste in proposito dallo Stato ».

Il deputato Bassanini ritiene anzitutto che sia inopportuno segnalare alla Presidenza del Consiglio la pendenza dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità ricordata nel parere, perchè ciò potrebbe significare consenso alla motivazione di essa e invito alla Presidenza del Consiglio a non emanare il decreto.

Nel merito, il deputato Bassanini aderisce in massima parte alle considerazioni svolte dal deputato Triva nella seduta precedente. Dopo avere ricordato che in sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 il PSI fu contrario all'articolo 114, anche perchè prevede che possano passare ai privati dei patrimoni pubblici (come deve essere considerato quello dell'ONAOSI che è stato bensì formato con contributi di privati, ma a carattere obbligatorio, e dunque con modalità più prossime al prelievo fiscale che alla contribuzione volontaria), rileva che detto articolo fu il prodotto di un compromesso politico fra opposte tendenze. Un compromesso cioè fra il

principio dell'assistenza pubblica generalizzata ed il rispetto dell'associazionismo privato.

Rilevato che, oggi, il decreto ed il parere ad esso favorevole squilibrano quel compromesso in favore dell'associazionismo privato, che non va messo in discussione ma neppure dovrebbe essere privilegiato con la concessione all'ANAOSI di tutti i beni dell'ente soppresso (mentre sarebbe stata possibile una concessione proporzionale al numero degli aderenti all'associazione stessa), si dichiara contrario al decreto.

Il deputato Triva rileva anzitutto una contraddizione di fondo nel decreto e cioè che, mentre alla nuova associazione sono concessi tutti i beni dell'ente soppresso, il personale di esso è trasferito alle regioni. Se tutte le funzioni dell'ente passano all'associazione, come fa supporre la totale devoluzione dei beni, non si capisce — osserva il deputato Triva — perchè non debba passare ad essa anche il personale che quelle funzioni svolgeva e dovrebbe continuare a svolgere.

Esprime quindi rilievi critici nei confronti della proposta di parere, in particolare per quanto riguarda l'affermazione che i beni degli enti soppressi possono restare nella mano pubblica solo in quanto l'ente non si estingua per mancanza di funzioni residue, e per quanto riguarda l'accettazione per valido dell'obbligo assunto statutariamente dall'ANAOSI di assistere anche soggetti che ad essa non abbiano aderito.

Dopo un intervento del Presidente, il quale tiene a distinguere i profili di merito del problema che la Commissione ha dinanzi da quelli di interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (precisa fra l'altro che le funzioni « residue » non possono essere che funzioni di natura non assistenziale), prende la parola il senatore Saporito.

Dopo avere ricordato che la normativa contenuta nell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è di difficile interpretazione, pone in luce che la procedura prevista da tale articolo è diversa secondo che si costituisca o meno una

associazione privata per la prosecuzione delle prestazioni assistenziali a favore della categoria già assistita dall'ente soppresso. Quando nasce una associazione privata si pone il problema della destinazione dei beni dell'ente soppresso. È vero che alla nuova associazione i beni possono essere concessi in tutto o in parte, ma è anche vero che se essa tende a proseguire la totalità delle funzioni assistenziali già svolte dall'ente soppresso è logico che in suo favore sia disposta la concessione di tutti i beni.

Ciò configura, d'altra parte, una sorta di regime transitorio poichè, in ultima analisi, potranno essere le regioni a ricevere i beni in questione, o per scadenza della concessione o addirittura per la revoca di essa. Il che giustifica, in particolare, il fatto che il personale dell'ente soppresso sia fin da ora trasferito alle regioni.

Sottolineata l'opportunità che, quando non risulti indispensabile, il patrimonio immobiliare dell'ente soppresso non venga frantumato in una pluralità di destinazioni, fa presente, a proposito del numerario, che non si tratta di fondi liquidi di cui sia libera la disponibilità, bensì di fondi vincolati presso il Ministero del tesoro a garanzia dello svolgimento effettivo delle funzioni.

Nel dichiararsi d'accordo col parere favorevole al decreto predisposto dal relatore, il senatore Saporito rileva infine che, a suo avviso, l'obbligo di prosecuzione delle prestazioni assistenziali a carico delle regioni non si pone quando per le prestazioni stesse viene costituita una associazione privata.

Anche il deputato Fiori Giovannino si dichiara d'accordo con le proposte del relatore. A suo avviso la discussione odierna ha rivelato ancora una volta due diversi modi di concepire la problematica assistenziale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977: una prima concezione che privilegia i profili pubblicistici, ed una seconda che rivendica uno spazio adeguato alla libertà associativa dei cittadini. Il decreto in esame applica correttamente la normativa contenuta nell'articolo 114 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 616 del 1977, senza mortificare il ruolo delle regioni, ma senza nel contempo restringere lo spazio alla libertà associativa (come accadrebbe, invece, se un patrimonio formato attraverso i contributi dei privati fosse loro confiscato a favore delle regioni stesse).

Quanto infine alla destinazione del personale dell'ente soppresso, il deputato Giovannino Fiori ritiene che la normativa in vigore gli riservi una possibilità di scelta che sarebbe quanto meno inopportuno ridurre. Leggendo tale destinazione alla sorte del patrimonio dell'ente.

Il deputato Armella ricorda che, in sede di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'articolo 114 fu una delle disposizioni maggiormente controverse. Esso venne inserito allo scopo di assicurare continuità di prestazioni particolari a particolari categorie di cittadini, nella realistica presunzione che regioni e comuni non avrebbero potuto fare altrettanto. È ovvio, quindi, che l'articolo 114 appaia in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica in questione nel suo complesso: si tratta infatti di una deroga intesa a salvaguardare l'associazionismo privato.

In un simile contesto, ricorda il deputato Armella, il minimo del trenta per cento degli iscritti all'ente soppresso per poter validamente costituire un'associazione privata, rappresentò una specie di sfida all'associazionismo privato. Una volta però che tale sfida sia stata vinta, come nel caso in esame, sarebbe in contrasto con la lettera e con lo spirito dell'articolo 114 proporzionare al numero delle adesioni ottenute dall'associazione la quantità dei beni ad essa concedibili. Conclude dichiarandosi favorevole alle proposte del relatore.

D'accordo con il parere formulato dal relatore, è anche il deputato Ciannone il quale sottolinea fra l'altro l'opportunità di dare atto, nel parere, della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione. Per quanto riguarda poi la destinazione dei beni dell'ente soppresso, dopo avere precisato che i contributi a suo tempo corrisposti all'ente non erano sostitutivi, ma bensì aggiuntivi, rispetto al prelievo fi-

scafe, fa presente che un ulteriore motivo di opportunità a favore della concessione dei beni stessi alla nuova associazione consiste nel fatto che, mentre l'assistenza pubblica ha a disposizione tutte le risorse che il bilancio dello Stato può concederle, viceversa un'associazione assistenziale privata possiede soltanto quelle che i contributi degli aderenti hanno accumulato.

Prende infine la parola il relatore Scozia, il quale preliminarmente si dichiara disponibile per qualche modificazione allo schema di parere da lui predisposto, a condizione che non ne venga stravolto il significato.

Rispondendo poi alle critiche avanzate nei confronti del parere stesso, delle quali non sottovaluta il peso, il relatore si richiama anzitutto agli argomenti prospettati dagli oratori che lo hanno appoggiato. Osserva, in particolare, che l'assunzione da parte dell'ANAOSI dell'obbligo di proseguire l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'ente soppresso è affidabile non soltanto perchè inserito nello statuto dell'associazione, ma anche perchè verrà compreso nella convenzione relativa alla concessione dei beni sicchè l'eventuale inadempimento comporterebbe la revoca della concessione medesima senza indennizzo. Rileva altresì che, mentre l'obbligo delle regioni di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali è condizionato al riordino della materia in base a leggi regionali, che potranno anche tardare nel tempo, quello dell'associazione privata ha effetti immediati in base al terzo comma dell'articolo 114.

Il presidente Modica, dopo avere suggerito una serie di modifiche alla proposta di parere presentata dal relatore Scozia, il quale le accetta, dà lettura di un'ulteriore proposta di parere sottoscritta dai deputati Triva e Bassanini e dai senatori Lazzari e Mascagni:

« La Commissione, vista la proposta di schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla soppressione dell'ONAOSI ai sensi degli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,

rilevato che, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica, l'ONAOSI svolge funzioni interamente ricomprese fra quelle trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, esprime parere negativo sulla proposta di schema per i seguenti motivi:

1) perchè si propone il trasferimento al patrimonio dello Stato dell'intero patrimonio immobiliare dell'ONAOSI (anzichè di una sola parte del patrimonio medesimo) per essere destinato ad una costituita libera e volontaria associazione privata, sottraendo alle Regioni la quota corrispondente alle funzioni che esse sono comunque tenute ad assicurare ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, 22, 114, 117 e 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

2) perchè si trasferisce al patrimonio dello Stato, anzichè alle Regioni, il numerario dell'ONAOSI, violando così il dettato dell'articolo 117, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

3) perchè si prevede il trasferimento alle Regioni del personale dell'ONAOSI, senza corrispondentemente trasferire il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, in aperta contraddizione con quanto emerge dal disposto degli articoli 113, 114 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 ».

Per dichiarazione di voto sulla proposta del relatore prende la parola il deputato Bassanini. Dopo avere affermato che non intende affatto opporsi alla applicazione dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ma semplicemente vorrebbe evitarne, trattandosi di norma eccezionale, una applicazione estensiva, rileva che il decreto al quale il relatore esprime parere favorevole comporta una molteplicità di violazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Comporta cioè la compressione delle autonomie locali, giacchè esse rimangono gravate da compiti assistenziali senza avere i mezzi per fronteggiarle e comporta altresì l'attribuzione di risorse

pubbliche all'assistenza privata. Di tutto questo non potrà non tener conto agli effetti della discussione in corso alla Camera sulla legge quadro per l'assistenza.

Viene quindi posta ai voti la proposta di parere del deputato Triva ed altri. È respinta.

È invece approvato il seguente testo di parere predisposto dal relatore, con le modifiche suggerite dal Presidente:

« La Commissione,

1) ha preliminarmente constatato che la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza del 3 luglio 1980 depositata il 16 ottobre 1980, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ONAO SI in giudizio preventivo di regolamento di giurisdizione, rimettendo alla Corte costituzionale la questione stessa relativamente agli articoli 22, 113, 114 tabella B, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione;

2) premesso che il riordinamento delle funzioni assistenziali prefigurato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 delinea un sistema nel quale nessuna categoria può godere, nel quadro della beneficenza pubblica, di forme di assistenza privilegiata e non è ammesso alcun tipo di contribuzione obbligatoria per assistenza a categorie determinate, la Commissione osserva che dalla normativa dell'articolo 114 ai soggetti che hanno costituito o hanno concorso a costituire il patrimonio dell'ente sopprimendo è offerta la facoltà di proseguire in forma privata l'attività assistenziale svolta nel passato e di disporre dei beni dell'ente medesimo fino a che tale attività sarà effettivamente realizzata. Ciò non costituisce deroga al principio generale: l'ente pubblico è soppresso, come vuole la norma, e l'attività della nuova associazione si svolge nel campo del privato al di fuori dell'area della beneficenza pubblica. Il rapporto che si costituisce tra lo Stato e l'as-

sociazione privata avente per oggetto la concessione in uso dei beni è un normale rapporto di carattere amministrativo;

3) circa il giudizio della Commissione tecnica sulla prova della effettiva volontà dei contribuenti e della sussistenza delle condizioni obiettive, la Commissione osserva che sui presupposti di fatto e sulla piena aderenza alla norma dell'operato dell'ANAO SI non sono state sollevate contestazioni.

Quanto all'attribuzione in uso dei beni mobili e immobili all'ANAO SI si rileva che la nuova associazione è sorta per assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali proprie dell'ente e dovrà assumerne tutto il peso. Va, in proposito, condivisa la posizione della Commissione tecnica che tra gli obblighi posti a carico dell'ANAO SI indica quello di continuare le prestazioni assistenziali già svolte dall'ONAO SI nei confronti degli orfani dei sanitari aventi diritto alla assistenza da parte dell'ente soppresso, nonché agli orfani dei sanitari associati allo ANAO SI tenuti, all'atto dello scioglimento dell'ente alla contribuzione obbligatoria a favore dell'ente stesso. Il venir meno a tale obbligo è motivo di revoca senza indennizzo del decreto di assegnazione dei beni con attribuzione degli stessi alla regione competente per territorio ai sensi del sesto comma dell'articolo 114.

Per quanto, in particolare, si riferisce alla concessione in uso del numerario, sembra opportuno rinviare alla convenzione da stipularsi di precisare i termini delle garanzie che potranno essere richieste in proposito dallo Stato ».

Passandosi al decreto relativo all'ENAM, il Presidente, dopo avere ricordato che le questioni da esso presentate sono sostanzialmente identiche a quelle affrontate nel corso della discussione testè conclusa, avverte che il deputato Triva ed altri hanno presentato una proposta di parere in ordine a tale decreto di tenore del tutto analogo a quello precedentemente votato a proposito dell'ONAO SI. Lo mette pertanto in votazione. È respinto.

Pone infine in votazione il seguente testo di parere sul decreto relativo all'ENAM, predisposto dal relatore:

« La Commissione:

1) ha preliminarmente constatato che la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con ordinanza del 3 luglio 1980 depositata il 16 ottobre 1980, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ONAOSI in giudizio preventivo di regolamento di giurisdizione, rimettendo alla Corte costituzionale la questione stessa relativamente agli articoli 22, 113, 114 Tabella n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione;

2) premesso che il riordinamento delle funzioni assistenziali prefigurato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 delinea un sistema nel quale nessuna categoria può godere, nel quadro della beneficenza pubblica, di forme di assistenza privilegiata e non è ammesso alcun tipo di contribuzione obbligatoria per assistenza a categorie determinate, la Commissione osserva che dalla normativa dell'articolo 114 ai soggetti che hanno costituito o hanno concorso a costituire il patrimonio dell'ente sopprimendo è offerta di proseguire in forma privata l'attività assistenziale svolta nel passato e di disporre dei beni dell'ente medesimo fino a che tale attività sarà effettivamente realizzata. Ciò non costituisce deroga al principio generale: l'ente pubblico è soppresso, come vuole la norma, e l'attività della nuova associazione si

svolge nel campo del privato al di fuori dell'area della beneficenza pubblica. Il rapporto che si costituisce tra lo Stato e l'associazione privata avente per oggetto la concessione in uso dei beni è un normale rapporto di carattere amministrativo;

3) circa il giudizio della Commissione tecnica sulla prova della effettiva volontà dei contribuenti e della sussistenza delle condizioni obiettive, la Commissione osserva che sui presupposti di fatto e sulla piena aderenza alla norma dell'operato dell'ANAM non sono state sollevate contestazioni.

Quanto all'attribuzione in uso dei beni mobili e immobili all'ANAM si rileva che la nuova associazione è sorta per assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali proprie dell'ente e dovrà assumerne tutto il peso. Va, in proposito, condivisa la posizione della Commissione tecnica che tra gli obblighi posti a carico dell'ANAM indica quello di continuare le prestazioni assistenziali già svolte dall'ENAM nei confronti degli aventi diritto all'assistenza da parte dell'ente soppresso. Il venir meno a tale obbligo è motivo di revoca senza indennizzo del decreto di assegnazione dei beni con attribuzione degli stessi alla regione competente per territorio ai sensi del sesto comma dell'articolo 114.

Per quanto, in particolare, si riferisce alla concessione in uso del numerario, sembra opportuno rinviare alla convenzione da stipularsi di precisare i termini delle garanzie che potranno essere richieste in proposito dallo Stato ».

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio
di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia**

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

La seduta inizia alle ore 9,30.

La Commissione ascolta il senatore Antonio Landolfi, il quale fornisce chiarimenti richiesti dai senatori Pecchioli, Colombo Vitorino (V.), Flamigni, Forni, Corallo, Benedetti e dai deputati Covatta, Cattanei, Macis, Serri, Milani, Violante e Caruso.

La seduta termina alle ore 13,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CASO SINDONA**

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente
DE MARTINO

La seduta inizia alle ore 10.

AUDIZIONE DI TESTIMONI

La Commissione ascolta le testimonianze degli ispettori della Banca d'Italia, dottor Franco Dell'Uva, dottor Calogero Taverna e dottor Giacomo Bellecca.

Si svolge quindi un breve dibattito in ordine alle indiscrezioni pubblicate dalla stampa sulle sedute di ieri della Commissione, al quale partecipano i deputati Casini, Zappulli, Minervini, Teodori, Fiori, Borgoglio e D'Alema, i senatori Riccardelli, Rosi e Signori.

Sul programma delle prossime audizioni intervengono i deputati Minervini, D'Alema e Teodori e i senatori Rastrelli e Riccardelli.

La seduta termina alle ore 13,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Murmura, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

76-B — « Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manente Comunale e Ferralasco e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Reggiani ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1980

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Ciacci, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

1128 — « Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare »: *rimessione alla Commissione plenaria;*

1139 — « Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), di iniziativa dei senatori Spano ed altri: *rimessione alla Commissione plenaria.*